



COMUNE DI CERCOLA

Città Metropolitana di Napoli

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE OVE INSTALLATI GLI IMPIANTI PUBBLICITARI, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI.

Articolo 1 – Oggetto della concessione

Il presente capitolato d'oneri ha ad oggetto, in conformità al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in conformità ai vigenti regolamenti comunali in materia, la concessione dei seguenti servizi:

- Servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- Servizio di accertamento e riscossione ordinaria, e coattiva della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ove installati impianti pubblicitari;
- Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti i servizi di cui al presente capitolato previsti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Ai servizi si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del 11 maggio 2012, n. 13 e successiva modifica del 15 ottobre 2015 n. 59, di seguito denominato Regolamento.

La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato. In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in particolare la clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 21.

Il comune concedente appartiene alla classe QUARTA, secondo la classificazione prevista dall'art. 2 del G. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Articolo 2 – Procedura e criterio di aggiudicazione

La gara viene aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato mediante il criterio dell'offerta del minor prezzo (massimo ribasso sulla percentuale dell'aggio posto a base di gara), ai sensi dell'art. 95 co. 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Commissione di valutazione.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento.

Si precisa che, mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria, essa diventerà vincolante per l'Amministrazione comunale solo dopo l'adozione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di offerte alla pari, l'amministrazione affiderà la concessione mediante sorteggio.

La presentazione delle offerte equivale ad accettazione incondizionata delle disposizioni del

presente capitolato, del bando - disciplinare di gara e dei suoi allegati.

Art. 3 - Requisiti del concessionario

Per partecipare alla gara occorre che la Società risulti iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

L'iscrizione deve essere attestata da documento rilasciato dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289, tale attestazione può essere sostituita, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da apposita autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ed alla quale andrà allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

L'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto dalla suddetta normativa, anche la decadenza dalla gestione del servizio.

I requisiti di ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata della concessione.

Art. 4 - Modalità di presentazione dell'offerta

Per prendere parte alla gara le Società dovranno far pervenire la propria offerta secondo le modalità stabilite nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

Le offerte non dovranno contenere né riserve né condizioni a pena d'invalidità delle stesse e conseguentemente di esclusione dalla partecipazione della gara.

Art. 5 - Richiamo alle leggi

Il Concessionario del servizio è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni disciplinate dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i., nonché le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti relativi alla gestione dei tributi oggetto del presente capitolato.

Il concessionario assume la completa responsabilità del servizio ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii. con la qualifica di funzionario responsabile del tributo.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Articolo 6 - Durata della concessione

La concessione ha durata di anni quattro a decorre dalla data di affidamento del servizio. Alla scadenza, il concessionario garantisce un periodo di assistenza e affiancamento al Comune, dalla durata almeno un mese, che consenta il passaggio del servizio ad un nuovo concessionario o ad una differente forma di gestione in modo efficiente.

L'avvio del servizio, stante l'urgenza, potrà essere effettuato nelle more della stipula del relativo contratto.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni legislative comportanti la trasformazione in altro tipo di entrata dei servizi di cui all'art. 1, ovvero la modifica dei presupposti, il Comune di Cercola si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa.

Tuttavia l'Ente Appaltante, per esigenze organizzative e al fine di evitare sospensioni del servizio nelle more di nuovo affidamento, si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o PEC al Comune di Cercola, almeno quindici giorni prima della scadenza

dell'appalto. La Ditta Appaltatrice è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni tutte del contratto, giuridiche ed economiche, vigenti alla data di naturale scadenza dell'appalto.

Articolo 7 – Tariffe

Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe ed i diritti annualmente deliberati dal Comune.

La maggiorazione di cui all'articolo 22, nono comma del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, per servizi d'urgenza notturni e/o festivi è attribuita al concessionario del servizio nella stessa percentuale dell'imposta.

I servizi d'urgenza notturni e/o festivi devono essere espletati solo se espressamente richiesti e previa informazione delle maggiorazioni tariffarie che comportano. Apposito visto deve essere esposto all'interno degli uffici del concessionario in modo ben visibile al pubblico.

Nessun diritto o maggiorazione è dovuto al Concessionario oltre a quanto previsto dalle tariffe stesse.

Articolo 8 – Corrispettivo per la gestione e minimo garantito

Per lo svolgimento del servizio in oggetto il concessionario è compensato ad aggio da applicarsi all'ammontare delle somme complessivamente riscosse, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

La misura dell'aggio sarà determinata in virtù dell'applicazione del ribasso offerto in sede di gara sull'ammontare della percentuale del 25% posta a base d'asta.

L'aggio si intende al netto di I.V.A., se ed in quanto dovuta, a titolo di imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e relativi accessori e della tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

Il concessionario è obbligato a garantire, indipendentemente dall'incassato, al Comune di Cercola un minimo annuo pari a € 40.000,00, al netto dell'aggio di riscossione e dell'IVA se ed in quanto dovuta.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni al netto dell'aggio non raggiunga il minimo garantito indicato al punto precedente, il concessionario è tenuto a versare, con l'ultima rata annuale, l'importo mancante al raggiungimento di detto minimo garantito.

Il valore presunto della concessione quadriennale è stimato in € 140.000,00 determinato applicando il valore sull'incasso medio annuo dell'ultimo triennio, di circa € 35,000,00, moltiplicato per le annualità della concessione stessa.

Articolo 9 – Versamenti

Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale, entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio, l'ammontare delle riscossioni trimestrali incassate rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre del trimestre precedente.

Qualora l'ammontare netto dei proventi non raggiunga la quota del minimo garantito, il versamento a saldo deve essere effettuato unitamente alla IV rata.

Contestualmente ai versamenti il concessionario dovrà inviare al Comune, distintamente per ciascuna entrata, un riepilogo riportante gli estremi dei versamenti stessi e gli importi riscossi nel mese precedente, al lordo e al netto dell'aggio, oltre agli ulteriori elementi indicati all'art. 4 del D.M. 26/4/1994.

In caso di ritardo nei versamenti, il Comune procede all'applicazione di un'indennità di mora, pari agli interessi legali, sulle somme non versate, salvo l'incameramento della cauzione definitiva e la decadenza della concessione.

Articolo 10 – Revisione della disciplina dell'imposta di pubblicità

Nel caso di revisione della disciplina dell'imposta di pubblicità, l'aggio e il minimo garantito convenuto devono essere adeguati in misura proporzionale al maggiore o minore introito che ne deriva a condizione che la variazione di gettito conseguente sia superiore al dieci per cento.

Articolo 11 – Organizzazione del servizio

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti la concessione e assume l'obbligo di eseguire il servizio con la massima puntualità, esattezza e sollecitudine.

Il Comune, attraverso gli organi tecnici, amministrativi e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione al fine di consentire al concessionario la regolare gestione dei servizi.

A tal fine metterà a disposizione del concessionario atti, dati e notizie indispensabili per l'espletamento dei servizi.

Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie e i dati che gli saranno richiesti, consentendo a tal fine l'accesso ai propri uffici, anche senza preavviso, agli incaricati dell'Ente.

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali e tutto il personale e i mezzi che si rendono necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia. In particolare:

- a. entro un mese dall'avvio del servizio, predispone e mantiene in Cercola un apposito ed idoneo ufficio aperto al pubblico. L'ubicazione deve essere di gradimento del Comune. L'ufficio deve essere aperto al pubblico dal lunedì al venerdì per almeno 3 ore al giorno dalle ore 9,00 alle 12,00 e con almeno due aperture pomeridiane di almeno 2 ore. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura: "Comune di Cercola – Servizio affissioni e pubblicità – Gestione ditta...", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico, numero di telefono e recapito di posta elettronica;
- b. attivi, una casella di posta elettronica e un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le comunicazioni con i contribuenti e con l'Amministrazione Comunale;
- c. attivi una piattaforma telematica affinché gli utenti del servizio delle pubbliche affissioni ed i contribuenti soggetti all'imposta sulla pubblicità possano reperire tutte le informazioni necessarie con specifico riferimento all'elenco degli spazi destinati alle affissioni, alla tariffa relativa ai diritti di affissione, alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità ed alla regolarità dei pagamenti.

Il concessionario designa un funzionario responsabile, che munito di apposita procura, sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso tributario in conformità alla vigente normativa in materia. Il nominativo del "funzionario responsabile" è comunicato al Comune contestualmente all'assunzione dei servizi oggetto della concessione, il quale:

- ✓ non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- ✓ sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del decreto sopramenzionato;
- ✓ sia in possesso almeno del titolo di scuola media superiore di secondo grado;

Al rappresentante del concessionario è affidata la responsabilità della direzione del servizio delle pubbliche affissioni e di riscossione, anche coattiva, e di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché tutte le funzioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii..

Articolo 12 – Modalità di effettuazione dei servizi

Con riguardo alle modalità di effettuazione dei servizi, il concessionario deve attenersi scrupolosamente alla normativa contenuta nel D. Lgs 15.11.1993, n. 507, nel D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, nel D.M. 26 aprile 1994, alla disciplina contenuta nei vigenti Regolamenti comunali oltre che alle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Il concessionario è tenuto a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie, affissioni e occupazioni abusive.

Il totale censimento della cartellonistica installata sul territorio deve essere effettuato e completato entro un mese dall'inizio del servizio e, successivamente, con cadenza almeno semestrale.

I soggetti incaricati delle attività di censimento devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento, ben visibile, che deve contenere la scritta "(denominazione ditta) - Concessionario dei servizi (indicazione dei servizi in concessione) per il Comune di Cercola", le generalità e la fotografia dell'incaricato.

Servizio pubbliche affissioni

Il concessionario del servizio assume in carico gli impianti affissionistici di proprietà comunale esistenti, nello stato d'uso e nelle condizioni di funzionamento attuali, assumendone la responsabilità in merito al corretto stato di manutenzione.

Alla presa in carico dei servizi verrà redatto, in contraddittorio con il concessionario, apposito verbale sulla consistenza e lo stato degli impianti. Analogo verbale verrà redatto al termine della concessione per la riconsegna degli impianti al Comune.

Il concessionario provvederà a munire ogni impianto, destinato alle pubbliche affissioni, di apposita targhetta con l'indicazione "Comune di Cercola – Servizio pubbliche affissioni".

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese alla sostituzione degli impianti in cattivo stato e ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per tutta la durata del contratto.

L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi mantenendo gli impianti in condizioni di perfetta efficienza e di decoro.

Il Concessionario si obbliga a provvedere all'affissione di manifesti istituzionali dell'Ente o di altre Istituzioni Pubbliche, senza oneri a carico dell'Ente, entro 48 ore dalla consegna.

Imposta comunale sulla pubblicità

Il concessionario si obbliga a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente. L'avviso deve contenere gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le possibili forme di pagamento, i recapiti del concessionario con l'indicazione dei numeri di telefono, del fax, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e degli orari di apertura al pubblico. L'avviso, con allegato il bollettino di conto corrente postale precompilato, dovrà essere spedito ai destinatari almeno un mese prima della scadenza del termine di pagamento. Gli uffici comunali a ciò preposti, all'atto del rilascio, trasmettono al concessionario copia di ogni autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Gli uffici comunali competenti trasmettono al concessionario copia di ogni autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di impianti pubblicitari. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto dei tempi e delle superfici oggetto delle autorizzazioni/concessioni affinché il pagamento richiesto corrisponda all'effettiva occupazione. Qualora il concessionario rilevi una irregolarità nell'occupazione, oltre a recuperare l'eventuale differenza di imposta ed applicare le sanzioni e gli interessi previsti, deve trasmettere le risultanze dell'accertamento all'ufficio comunale che aveva rilasciato l'autorizzazione/concessione per i provvedimenti amministrativi conseguenti.

Servizi aggiuntivi Al concessionario sarà richiesto lo svolgimento di servizi aggiuntivi e

strumentali volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario ed al miglioramento dell'impiantistica.

A tal fine il concessionario è tenuto a fornire gratuitamente ed installare a propria cura e spese, entro tre mesi dall'inizio dell'appalto, 100 mq di nuovi impianti affissionali, secondo le prescrizioni tecniche che saranno dettate dall'Amministrazione. Tali impianti, alla scadenza della concessione, resteranno di proprietà del Comune di Cercola senza alcuna rivalsa o pretesa economica da parte del concessionario.

Ogni attività di nuova installazione di impianti dovrà essere coordinata dai competenti uffici comunali al fine di evitare rischi da sicurezza interferenziale.

Articolo 13 – Gestione del personale e tutela della sicurezza

Tutto il personale impiegato nel servizio deve essere munito di tessera di riconoscimento ed agisce sotto la diretta responsabilità del concessionario il quale si impegna al rispetto di tutte le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa.

Il concessionario si impegna a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza e ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori. In particolare, all'atto della stipula del contratto, il concessionario deve inviare al Comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto può essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni che si avessero durante il periodo di concessione del servizio.

L'Amministrazione Comunale ha, in ogni caso, facoltà di chiedere la situazione di quel personale che non si riveli adatto allo svolgimento del servizio oggetto di concessione e, sulla base di comprovati motivi, ne può richiedere la sostituzione.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta dipendente dall'esercizio del servizio medesimo.

Articolo 14 – Oneri del concessionario

Il Concessionario è tenuto a:

- a) trasmettere al competente Ministero copia del capitolato d'oneri e del contratto di concessione entro 30 (trenta) giorni dalla sua stipulazione;
- b) ottemperare a qualunque disposizione emanata dal Ministero delle Finanze attinente ai tributi oggetto della concessione;
- c) comunicare al Comune concedente, per ciascun anno della durata della concessione dei suddetti servizi, l'esito della revisione annuale, effettuata a cura della Commissione appositamente costituita con Decreto Ministero delle Finanze 09.03.2000 n. 289, per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo in oggetto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 – del già citato Decreto 289/2000;
- d) ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi all'Amministrazione, muniti delle deduzioni dell'ufficio;
- e) inviare ai contribuenti, in tempo utile, i preavvisi di pagamento dei tributi oggetto del presente capitolato d'oneri, alle condizioni indicate nel precedente art. 13. I preavvisi di pagamento vanno inviati anche in assenza di obbligo di legge e devono contenere tutti gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto e la scadenza del versamento. Devono, altresì essere specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente e ad avere allegato il bollettino per il versamento in conto

- corrente postale;
- f) fornire i registri, gli stampati e quant'altro occorrente per la regolare gestione dei servizi affidati;
 - g) fornire al Comune tutti i dati ed elementi statistici richiesti;
 - h) ricevere le dichiarazioni di pubblicità e le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, comma 7, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. Il Concessionario riceverà le dichiarazioni per le occupazioni temporanee e permanenti della cartellonistica pubblicitaria, riscuotendo contestualmente la relativa tassa, secondo le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993;
 - i) applicare le sanzioni tributarie previste dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93, per le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato, dei relativi tributi e per tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato della relativa tassa, le sanzioni tributarie previste dall'art. 53 del succitato decreto legislativo;
 - j) tenere completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto. A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare ed esibire al Comune entro un mese dalla stipula del contratto, apposita polizza per responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice di primaria importanza;
 - k) curare l'aggiornamento del piano generale degli impianti, ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. n. 507/93, da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione.
 - l) applicare il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti;
 - m) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
 - n) verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie, affissioni e occupazioni abusive.
 - o) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
 - p) gestire il servizio di accertamento e di riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le norme vigenti;
 - q) partecipare quale soggetto legittimo a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - r) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - s) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, comprensivo delle indicazioni superficiali, documentazione fotografica, posizionamento degli impianti/tabelle, dell'importo dovuto ed ogni altro eventuale dato utile, trasmettendo al Comune entro il 15 gennaio di ogni anno e comunque alla scadenza del contratto il file contenente tale archivio;
 - t) ultimare e trasmettere al Comune, entro un mese dalla stipula del contratto di concessione, il censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, corredato di documentazione fotografica, curandone poi l'aggiornamento annuale;
 - u) compiere le prestazioni e adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

Articolo 15 – Cauzione

Il concessionario a garanzia del versamento delle somme riscosse, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. In caso di rivalsa del Comune sulla cauzione, previa contestazione scritta degli addebiti, il concessionario è obbligato a reintegrarne l'importo pena la decadenza della concessione. Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni eventuale pendenza ed accertato l'adempimento degli obblighi contrattuali, sarà autorizzato lo svincolo della cauzione come sopra costituita.

Articolo 16 – Gestione degli impianti per le affissioni

Il concessionario si impegna a:

- a. prendere in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, standardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto ed elencati in appositi prospetti di consistenza, nello stato in cui si trovano;
- b. effettuare la manutenzione a proprie cure e spese agli impianti pubblicitari di cui sopra;
- c. provvedere a proprie spese alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, prendendoli in custodia e recuperando le spese di rimozione e custodia, nonché l'imposta sulla pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.
- d. provvedere a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione in stato di degrado ed alla loro sostituzione con nuovi impianti;
- e. installare nel territorio comunale, a proprie spese, eventuali ulteriori impianti che dovessero rendersi necessari a norma di legge e/o di Regolamento o che verranno richiesti dall'Amministrazione Comunale nelle quantità stabilite in sede di gara.

Tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di proprietà del Comune di Cercola senza nulla a pretendere da parte del concessionario.

Articolo 17 – Richieste di affissione

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del Regolamento comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario che assume ogni responsabilità civile e penale anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del D.Lgs. suddetto, è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti di iscrizioni, figure, disegni, dipinti su marciapiedi, pavimenti dei portici, sui muri e, in genere, su qualsiasi parte degli edifici pubblici o privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione al Comune e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo stesso;

È fatto divieto al concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi. Al fine di evitare di fatto il prodursi di tale uso esclusivo, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

È cura del concessionario provvedere all'affissione dei manifesti per manifestazioni o iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire

l'informazione alla cittadinanza.

Articolo 18 – Affissioni scadute

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa ed è tenuto a coprire i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti o i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

Articolo 19 – Affissioni abusive

Il concessionario deve provvedere senza indugio, e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal Regolamento comunale.

Il concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, da parte di qualunque soggetto, per i provvedimenti del caso.

Articolo 20 – Contabilità

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1994, n. 130, predisponendo a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario per la gestione contabile dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Tutta la documentazione relativa alla gestione contabile dei servizi dovrà essere prodotta a semplice richiesta del Comune, entro 10 giorni, per i controlli che l'Ente intenderà effettuare. Entro il 15 gennaio di ogni anno il concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, distintamente per ciascuna entrata, un elenco che contenga i seguenti dati riferiti all'anno precedente: cognome e nome o ragione sociale dei soggetti passivi; fattispecie imponibili e somme corrispondenti; importi pagati; atti di accertamento emessi; procedure coattive attivate; ricorsi ricevuti. Il formato degli elenchi sarà in formato excel, se non diversamente concordato con il competente Dirigente del Servizio Tributi.

Articolo 21 - Riconsegna degli impianti e della banca dati

Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza gli impianti delle pubbliche affissioni di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione e relative aggiunte.

Il concessionario risponde per eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui agli artt. 15 comma 4 punto s. e 12 comma 4 del presente capitolato.

Solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine all'assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario, il Comune provvederà allo svincolo della cauzione definitiva.

Articolo 22 – Responsabilità - Sicurezza

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale di Cercola e i dipendenti comunali da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a persone o cose, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente concessione.

Per i suddetti motivi il concessionario si obbliga a stipulare preliminarmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto ed a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza di massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.

Le uniche possibili interferenze con altre imprese o dipendenti comunali già operanti nel territorio comunale sono quelle riferibili al servizio delle pubbliche affissioni, alla manutenzione straordinaria e alla eventuale installazione di nuovi impianti. L'incidenza degli oneri per la sicurezza interferenziale risulta, pertanto, irrilevante, sia in termini assoluti che relativi, rispetto al valore complessivo della concessione.

Al fine di eliminare i rischi interferenziali così come previsto dal d.lgs. n. 81/2008 il concessionario dovrà operare sui singoli punti di intervento in maniera esclusiva e solo quando non siano in atto eventuali altri interventi di competenza comunale (manutenzioni verde pubblico, strade ecc.). Il Concessionario è tenuto prima di ogni intervento ad informarsi presso gli uffici comunali dell'esistenza di eventuali altri interventi di competenza comunale.

Articolo 23 – Vigilanza e controlli

Il concessionario è tenuto a:

- a. sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, fornendo al Comune stesso tutte le informazioni e i dati che gli saranno chiesti. Al tal fine, deve costituire istituire ed aggiornare un archivio informatico con tutte le anagrafiche degli utenti e tutte le operazioni effettuate.
- b. timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di inizio e di scadenza dell'affissione.
- c. l'Amministrazione Comunale, di concerto con il concessionario, effettua con cadenza trimestrale, un'indagine di *customer satisfaction* tra i destinatari del servizio. Il mancato raggiungimento dei target stabiliti in fase di pianificazioni per tre trimestri è causa di decadenza del concessionario dal servizio.

Articolo 24 – Accesso agli uffici – esame degli atti

Il Responsabile di Servizio comunale o altro funzionario all'uopo delegato dallo stesso ha sempre libero accesso negli uffici e potrà esaminare gli atti di gestione per conoscere l'andamento della medesima.

Il concessionario ha l'obbligo di fornire entro 10 giorni dal ricevimento delle richieste del Comune i dati riguardanti la gestione del servizio, quali ad esempio: l'importo delle somme accertate e incassate, l'elenco dei mezzi pubblicitari e le relative caratteristiche. La ripetuta violazione di tali obblighi comporta la decadenza del concessionario dalla gestione.

Articolo 25 – Inadempienze, Penalità e clausola risolutiva espressa

Il Comune, in caso di inadempimenti del Concessionario che possono incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi, prima della formale e motivata diffida e contestazione, notificata a mezzo PEC, invita il Concessionario stesso a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate. Se entro il termine di 10 giorni lavorativi il Concessionario ottempera a quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato dall'Ente, né potranno essere applicate penali o decadenze dalla concessione. In caso contrario, decorsi 10 giorni lavorativi

senza che il Concessionario abbia posto termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, ovvero abbia motivatamente giustificato le predette irregolarità, lo stesso procede alla formale notifica della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle penali e/o di decadenza della concessione.

La predetta contestazione conterrà l'invito al Concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato, pena l'applicazione delle seguenti penalità, fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo art. 28:

Qualora in concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa e non copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta incorre nella penale di € 10,00 (dieci) per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo.

Il concessionario è passibile della penalità di € 20,00 (venti) per ogni manifesto non affisso oltre a rispondere dell'eventuale azione di richiesta danni avanzata dai privati, sollevando, di fatto, il Comune da ogni responsabilità connessa alla sua negligenza.

Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale è pari ad euro 150,00 (centocinquanta).

Qualora il concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di € 150,00 (centocinquanta) per ogni manifesto non conforme, fatta salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti.

Per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all'articolo 4 del D.M. 26 aprile 1994 (G.U. 6 giugno 1994, n 130) o per mancata consegna al Comune degli archivi di cui agli artt. 15 comma 4 punto s. e 12 comma 4 del presente capitolato, il concessionario è passibile della penale di € 10.000,00 (diecimila).

Per tutti i casi di constatata negligenza o inosservanza degli obblighi relativi alla corretta esecuzione del servizio, anche se non esplicitamente contemplati nel presente capitolato, il concessionario è passibile della penalità fino a € 1.000,00 (mille) elevabili al doppio in caso di recidiva.

Per l'accertamento delle inadempienze è incaricato il personale tecnico e di vigilanza del Comune nonché il responsabile del servizio tributi.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

Il concessionario deve procedere al pagamento delle penalità comminate entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento.

Qualora il concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione.

Per notificazione si intende la trasmissione anche a mezzo PEC.

L'omesso o tardivo riversamento delle somme dovute per un periodo superiore a 10 giorni anche se per una sola volta, è considerato a tutti gli effetti inadempimento grave e si applica quanto previsto dall'art. 1456 del Codice Civile. L'Ente senza indugio escute la fideiussione, dichiara la decadenza della concessione e comunica al concessionario la risoluzione del contratto, intimando al concessionario stesso di cessare ogni attività, ivi compresa la riscossione delle entrate in concessione.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento nel termine suddetto, il Comune procede al prelievo della cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Articolo 26 – Subappalto

E' consentito il subappalto esclusivamente per l'attività della materiale affissione dei manifesti e della copertura/rimozione della pubblicità abusiva, l'attività di stampa e

postalizzazione degli avvisi e della fornitura, installazione e manutenzione degli impianti affissionistici.

Articolo 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. Il concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente.

Art. 28 - Decadenza

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione (clausola risolutiva espressa) per i seguenti motivi:

- a. avvenuta cancellazione dall'Albo;
- b. non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- d. la reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- e. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f. inosservanza delle scadenze previste all'articolo 9 (versamenti in Tesoreria comunale) del presente capitolato;
- g. mancata consegna al Comune, nei termini stabiliti dallo stesso, della documentazione richiesta;
- h. ritardata consegna dei rendiconti della gestione rispetto alle scadenze di legge o stabilite dal Regolamento comunale o dal presente capitolato;
- i. violazione del protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Cercola e la Prefettura di Napoli;

La dichiarazione di decadenza – senza necessità di previa diffida o messa in mora – comporta che il concessionario cessi con effetto immediato dalla conduzione del servizio e sia privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

A tale scopo il Comune diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

In tale circostanza, il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale e, qualora insufficiente, si rivale sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti.

In caso di decadenza del concessionario, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

Articolo 29 – Atti successivi alla scadenza della concessione

Il concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, anche su supporto informatico, in formato excel o in diverso formato da concordare con il competente Dirigente del Servizio Tributi, oltre ai rendiconti, atti e documenti relativi alla gestione contabile dei servizi, anche la seguente documentazione:

- gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
- elenco e documentazione dei ricorsi pendenti;
- gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- elenco dei contribuenti attivi completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, fattispecie imponibili e ogni altro dato utile alla quantificazione delle somme dovute.

È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Il concessionario deve in ogni caso consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo ove, nel caso al recupero di crediti afferenti il contratto scaduto.

ART. 30 – Divieti

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità.

ART. 31 – Privacy e segreto d'ufficio

Il concessionario si impegna espressamente, assumendone i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza di quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite per la gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza della trattamento e sicurezza delle banche dati.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione delle attività affidate in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio e non possono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi dall'espletamento dei servizi in concessione.

Articolo 32 – Foro competenze

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari e comunicazioni, il concessionario dovrà eleggere domicilio presso la Segreteria Comunale del Comune di Cercola.

Eventuali controversie che insorgano fra le parti e che non possano essere risolte con accordo bonario sono deferite al giudice ordinario il cui Foro competente è quello del Tribunale di Nola.

Articolo 33 – Stipula del contratto

Il concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto, comprensiva della cauzione definitiva, su invito del Comune ed entro il termine ivi indicato.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nel termine predetto, il concessionario viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria, e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue nella graduatoria stilata in sede di gara.

Articolo 34 – Spese di contratto

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, che verrà redatto in forma di atto pubblico amministrativo, sono a totale carico del concessionario.

Articolo 35 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione in materia di contratti pubblici, nonché al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii., al Codice Civile, al Regolamento comunale e ad ogni altra norma applicabile in materia

